



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernente *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, e in particolare l'articolo 8, che disciplina l'ordinamento della Agenzie;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente *“Legge di contabilità e finanza pubblica”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2017, n. 57 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”* pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante *“Disposizioni per l'introduzione per una misura nazionale di contrasto alla povertà”*, e in particolare l'art. 22, che detta disposizioni per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO l'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 recante *“Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”*;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;

VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante *“Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, che, allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 4, lettera c), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo all'istituzione, anche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione partecipata da Stato, Regioni e Province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*, e in particolare l'art. 4, comma



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

1, che, in attuazione del richiamato articolo 1, comma 4, lettera c), della legge n. 183 del 2014, istituisce l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro – ANPAL;

VISTO, in particolare, il comma 13 dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 che espressamente prevede che *"ANPAL subentra nella titolarità delle azioni di Italia Lavoro S.p.A. ed il suo presidente ne diviene amministratore unico, senza diritto a compensi, con contestuale decadenza del consiglio di amministrazione di Italia Lavoro S.p.A. Nei successivi trenta giorni, Italia Lavoro S.p.A. adotta il nuovo statuto, che prevede forme di controllo da parte ANPAL tali da assicurare la funzione di struttura in house di Italia Lavoro S.p.A., ed è soggetto all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze"*;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019"*, e in particolare l'art. 1, comma 595, che dispone il cambio di denominazione della società Italia Lavoro S.p.A. in *"ANPAL Servizi S.p.A."*;

CONSIDERATO che ANPAL Servizi S.p.A. supporta l'ANPAL nella realizzazione delle politiche attive del lavoro a favore di persone in cerca di occupazione; nel rafforzamento dei servizi per l'impiego a favore delle fasce particolarmente svantaggiate nonché nella ricollocazione dei disoccupati;

CONSIDERATO che ANPAL esercita il ruolo di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del predetto decreto legislativo n. 150/2015;

VISTO il decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 recante *"Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali"*;

VISTO l'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017, n. 2015, con il quale, allo scopo di completare la transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo n. 150 del 2015, è stato previsto il trasferimento del personale delle città metropolitane e delle province in servizio presso i centri per l'impiego alle dipendenze della relativa Regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante *"Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di*



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

pensioni” ed, in particolare, l’articolo 12, comma 3, recante “Disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma di Reddito di cittadinanza”;

VISTA l’intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 17 aprile 2019 relativamente al Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante *“Completamento della riforma della struttura dello Stato, in attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;*

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante *“Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;*

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;*

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, recante *“Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;*

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2018 (G.U. Serie Generale n. 302 del 31 dicembre 2018 - Supplemento Ordinario n. 63) concernente la *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021”* e, in particolare, la Tabella 4;

CONSIDERATO che, nella tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’esercizio finanziario 2019, le risorse stanziate quale contributo statale alle spese di funzionamento dei centri per l’impiego sono appostate sul capitolo 1232 *“Contributo alle spese di funzionamento dei centri per l’impiego”* - Missione 26 (Politiche per il lavoro) - Programma 10 – Azione – *“Promozione e realizzazione di interventi a favore dell’inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall’ANPAL”* di competenza del Centro di Responsabilità amministrativa 2 - Segretariato Generale;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministro dell’economia e finanze n. 99648 del 23 maggio 2019 registrato dalla Corte dei Conti al n. 807 del 3 giugno 2019, e con decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 172840 del 27 giugno 2019 registrato dalla Corte dei Conti al n. 933 del 28 giugno 2019, sono state apportate le variazioni amministrative in termini di competenza e cassa sui competenti capitoli di bilancio di questo Ministero in attuazione del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante *“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”* ed in particolare sul capitolo 1232 p.g. 1 *“Contributo alle Regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l’impiego”* – e sul capitolo 2234 p.g. 1 *“Contributo statale alle*



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

spese di funzionamento e ai costi generali di struttura di ANPAL Servizi S.p.A.”, Missione 26 (Politiche per il lavoro) - Programma 10 – di competenza del Centro di Responsabilità amministrativa 2 - Segretariato Generale, dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

RITENUTO necessario procedere all'adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro;

RITENUTO necessario procedere, altresì, al riparto delle risorse previste per l'attuazione del predetto Piano straordinario;

DECRETA

Articolo 1

(Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro)

1. E' adottato il *Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro*, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, approvato come da intesa dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 17 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. Il Piano di cui al comma 1 costituisce l'atto di programmazione e gestione nazionale per l'attuazione del programma del Reddito di cittadinanza e individua le risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari.
3. Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.

Articolo 2

(Risorse)

1. Le complessive risorse, afferenti all'attuazione del Piano di cui all'articolo 1, sono così individuate:
 - a) *Risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 12, comma 8, lettera b), punto 1) del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26:*
 - *Anno 2019 € 467.200.000,00*



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

➤ Anno 2020 € 403.100.000,00

Le risorse sopra indicate sono ripartite alle Regioni sulla base dei criteri previsti dall'allegato 1 del Piano straordinario denominato *"Riparto alle Regioni e PA delle unità di personale previste dall'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"*.

Il piano di ripartizione alle Regioni delle risorse sopra evidenziate è allegato alla tabella B del presente decreto di cui costituisce parte integrante.

b) *Risorse aggiuntive di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto-legge n. 4/2019, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26:*

Anno 2019 € 150.000.000,00 (di cui fino a 80.000.000,00 destinati ad Anpal Servizi S.p.A. e € 70.000.000,00 da ripartire alle Regioni sulla base del criterio indicato nella tabella 1 del Piano straordinario, denominata *"Stima dei fabbisogno di navigator per Regione e provincia di residenza dei nuclei familiari potenzialmente beneficiari del reddito di cittadinanza"*);

➤ Anno 2020 € 130.000.000,00 destinate ad Anpal Servizi S.p.A.

➤ Anno 2021 € 50.000.000,00 destinate ad Anpal Servizi S.p.A.

Il piano di ripartizione alle Regioni delle risorse sopra evidenziate è allegato alla tabella C del presente decreto di cui costituisce parte integrante.

c) *Risorse di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 258, 4° periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 12, comma 8, lettera b) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, da ripartire sulla base del criterio di riparto previsto dall'allegato 1 del Piano denominato "Riparto alle Regioni e PA delle unità di personale previste dall'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"*

➤ Anno 2019 € 120.000.000,00

(di cui 80.000.000,00 sono trasferiti secondo le modalità previste dal successivo articolo 3, comma 3);

➤ Anno 2020 e successivi € 160.000.000,00.

Il piano di ripartizione alle Regioni delle risorse sopra evidenziate è allegato alla tabella D del presente decreto di cui costituisce parte integrante.

d) *Risorse aggiuntive di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26:*

➤ Anno 2020 € 120.000.000,00



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

- Anno 2021 e successivi € 304.000.000,00.

Le risorse dell'anno 2020 sono ripartite alle Regioni sulla base dei criteri previsti dalla tabella 1 del Piano denominata *"Stima dei fabbisogno di navigator per Regione e provincia di residenza dei nuclei familiari potenzialmente beneficiari del reddito di cittadinanza"*.

Le risorse dell'anno 2021 sono ripartite alle Regioni per € 240.000.000,00 sulla base dei criteri previsti dalla tabella 1 del Piano denominata *"Stima dei fabbisogno di navigator per Regione e provincia di residenza dei nuclei familiari potenzialmente beneficiari del reddito di cittadinanza"*.

Le restanti risorse pari a € 64.000.000,00 sono ripartite sulla base dei criteri previsti dall'allegato 1 del Piano straordinario denominato *"Riparto alle Regioni e PA delle unità di personale previste dall'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"*.

Il piano di ripartizione alle Regioni delle risorse sopra evidenziate è allegato alla tabella E del presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Articolo 3 *(Trasferimenti)*

1. Le risorse di cui all'articolo 2, punto a), sono trasferite dal competente Centro di responsabilità Segretariato generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti modalità:

- Per l'anno 2019 il 50% delle risorse è erogato all'esito del perfezionamento del presente decreto ministeriale.
La rimanente quota è trasferita dietro richiesta della Regione corredata da apposita attestazione circa l'avvenuto utilizzo o l'impegno giuridicamente vincolante, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 2, punto a) del presente decreto, delle risorse già anticipate e destinate per i piani di potenziamento, anche infrastrutturale, dei Centri per l'impiego.

Il piano di ripartizione alle Regioni per l'anno 2019 di € 467.200.000,00 è allegato alla tabella B 1 del presente decreto di cui costituisce parte integrante.

- Per l'anno 2020 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'esito della ricezione della documentazione attestante l'effettivo utilizzo o l'impegno



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

giuridicamente vincolante di tutte le risorse già erogate per l'anno 2019, con apposito provvedimento procede al trasferimento delle risorse pari a complessivi € 403.100.000,00.

Le predette risorse sono trasferite alle singole Regioni previa presentazione di apposita documentazione, giuridicamente vincolante, attestante le specifiche spese connesse al potenziamento, anche infrastrutturale, dei centri per l'impiego.

2. Le risorse di cui all'articolo 2, punto b), sono trasferite dal competente Centro di responsabilità Segretariato generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti modalità:

- € 70.000.000,00 per l'anno 2019, sono trasferite alle Regioni all'esito dell'avvenuta stipula delle convenzioni previste dall'articolo 12, comma 3, del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, tra le Regioni e Anpal Servizi S.p.A. che avrà cura di trasmetterle al Ministero.
- € 68.000.000,00 per l'anno 2019 sono trasferite ad ANPAL Servizi S.p.A. all'esito del perfezionamento del presente atto.

3. Le risorse di cui all'articolo 2, punto c), sono trasferite dal competente Centro di responsabilità Segretariato generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti modalità:

- Per le risorse dell'anno 2019 si procede a erogare un importo pari a complessivi € 80.000.000,00 all'esito del perfezionamento del presente atto.
Le rimanenti risorse sono trasferite all'esito della ricezione delle attestazioni da parte delle singole Regioni delle eventuali ulteriori spese sostenute.

Il piano di ripartizione alle Regioni delle risorse sopra evidenziate è allegato alla tabella D 1 del presente decreto di cui costituisce parte integrante.

A decorrere dal 2020 le risorse sono trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvederà all'erogazione delle quote spettanti alle Regioni previa presentazione, da parte delle medesime, di apposite richieste corredate da specifica dichiarazione che i lavoratori assunti in applicazione del decreto-legge n. 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, risultino ancora nelle piante organiche degli enti medesimi.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali saranno individuati modalità e termini per la trasmissione, da parte delle Regioni, della documentazione necessaria al trasferimento delle risorse.

4. Le risorse di cui all'articolo 2, punto d), saranno trasferite, proporzionalmente, con le modalità definite con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 4 *(Monitoraggio)*

1. Al fine di garantire un puntuale monitoraggio delle risorse assegnate ai sensi del presente decreto, le Regioni, con cadenza trimestrale, comunicano ad ANPAL i dati necessari alla realizzazione di report dei flussi finanziari. Con la medesima cadenza trimestrale, le Regioni comunicano, altresì, le informazioni concernenti lo stato di avanzamento delle attività e delle iniziative intraprese in attuazione di quanto previsto dal Piano, con specifico riguardo alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale.
2. Con cadenza trimestrale ANPAL Servizi S.p.A. produce apposite relazioni sullo stato di avanzamento delle attività previste dal Piano.
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse mediante relazioni inviate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con periodicità semestrale, dal Presidente dell'ANPAL.

Articolo 5 *(Compensazioni o conguagli)*

Con successivo provvedimento sono individuate eventuali forme di compensazione o conguaglio, relative alle risorse già trasferite e non utilizzate o alle risorse ancora da trasferire di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Il presente decreto è inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nonché nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

28 GIU 2019

Luigi Di Maio



Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro

Il Reddito di cittadinanza è volto a contrastare la povertà e ridurre le disuguaglianze. Al tempo stesso, ha l'obiettivo di promuovere la crescita dell'occupazione e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso un programma di rafforzamento dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, condiviso con le Regioni e le Province autonome in considerazione delle loro competenze istituzionali in materia di mercato del lavoro e di politiche attive e del fatto che i Centri per l'impiego costituiscono le loro strutture organizzative per gestire le funzioni correlate.

In tale ottica, la normativa sul Reddito di cittadinanza prevede che venga adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro (di seguito Piano straordinario), di natura triennale, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Il Piano straordinario di potenziamento dei CPI e delle politiche attive del lavoro si fonda sul riconoscimento dell'importanza centrale dei servizi per l'impiego, che costituiscono l'infrastruttura primaria del mercato del lavoro e svolgono, da sempre, fondamentali compiti di rilievo istituzionale per l'integrazione attiva delle persone.

In quest'ottica la progettazione e gestione personalizzata degli interventi, anche in una logica di case management costituisce un riferimento di esperienza delle politiche attive regionali da valorizzare, da integrare e da implementare anche con le metodologie e tecniche innovative che saranno adottate per il reddito di cittadinanza. Ai servizi per l'impiego, infatti, spetta il ruolo prioritario di accompagnamento al lavoro ed orientamento e supporto alle diverse categorie di utenti, tanto nelle delicate transizioni della vita professionale, quanto nei passaggi cruciali tra le filiere della scuola, della formazione e del lavoro. In questo ambito, va collocato l'intervento a favore delle diverse tipologie di destinatari dei servizi, comprese le categorie più vulnerabili, tra cui i destinatari del reddito di cittadinanza.

Ai fini di un serio intervento di effettivo rilancio e definitivo rafforzamento dei CPI, si pone contestualmente la necessità dell'implementazione sostenibile e progressiva dei LEP dei servizi per il lavoro (come definiti nel DM n. 4/2018), per identificare e garantire in modo omogeneo sul territorio nazionale la gamma dei servizi che ogni cittadino può esigere da un centro per l'impiego e gli standard quantitativi e qualitativi di tali servizi. Gli ambiti di intervento sono individuati proprio nel suddetto Piano e saranno finalizzati dunque al conseguimento dei LEP, affinché ogni centro per l'impiego possa essere dotato di personale idoneo e sia strutturalmente adeguato all'adempimento di tutte le prestazioni richieste per il raggiungimento dei livelli essenziali, ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. n. 150 del 2015.

Di seguito i punti del Piano Straordinario, oggetto dell'intesa:

1. Premessa

Il Reddito di cittadinanza rappresenta un'importante occasione di rilancio e innovazione del sistema dei centri per l'impiego (CPI), favorendo il passaggio a politiche attive del lavoro 4.0, cioè adatte ad affrontare lo scenario della quarta rivoluzione industriale e della *new economy*.

Di conseguenza, un ruolo chiave viene attribuito alla dimensione digitale e all'utilizzo dei *big.smart* e *fast data*, secondo la logica dell'*actionable intelligence*, basata su un'informazione analizzata, accurata e significativa.

Il *navigator* sarà la figura centrale dell'assistenza tecnica fornita da Anpal Servizi ai centri per l'impiego. Questa figura sarà appositamente e adeguatamente selezionata e formata da Anpal Servizi per supportare servizi per l'impiego e contemporaneamente per integrarsi nel nuovo contesto caratterizzato dall'introduzione del Reddito di cittadinanza.

Resta fermo che qualunque intervento effettuato sul territorio regionale in materia di assistenza tecnica dovrà essere preventivamente concordato con le Regioni, secondo le modalità definite dal Piano. Con convenzione bilaterale con la singola Regione, vengono puntualmente definite le azioni del Piano che si intendono realizzare sul territorio regionale, comprese le modalità di realizzazione a livello regionale di eventuali azioni di sistema.

2. Il Piano straordinario di potenziamento

Lo sviluppo della rete dei servizi pubblici per il lavoro, anche alla luce dell'introduzione del Reddito di cittadinanza, rappresenta per il Paese un obiettivo prioritario. Occorre garantire, su tutto il territorio nazionale e a tutti i cittadini, una serie di prestazioni di base personalizzate nelle fasi di accoglienza, orientamento, formazione, intermediazione e avviamento al lavoro (*livelli essenziali delle prestazioni-Lep*).

In particolare, per i beneficiari del Reddito di cittadinanza, i Lep dovranno tradursi in un supporto personalizzato nel percorso di reinserimento sociale e professionale, garantendo il rispetto delle norme di accesso e di mantenimento del Reddito di cittadinanza e l'effettivo rispetto dei Patti per il lavoro e per l'inclusione sociale.

A tal fine, il Piano straordinario individua specifici standard di servizio, facendo riferimento al documento già condiviso tra ANPAL e Regioni in sede di Comitato per le Politiche Attive del 5 dicembre 2018, per l'attuazione dei Lep e i connessi fabbisogni delle Regioni e delle Province auto-

nome in termini di risorse umane e strumentali, nonché gli obiettivi in termini di partecipazione alle misure di politica attiva dei beneficiari del Reddito di cittadinanza.

Inoltre, il Piano straordinario specificherà il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258 della legge 145/2018, nonché di quelle aggiuntive previste dalla normativa.

Per garantire l'avvio e il funzionamento del Reddito di cittadinanza nelle fasi iniziali del programma, il Piano straordinario prevedrà altresì azioni di sistema a livello centrale e di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni, d'intesa con le medesime Regioni, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di Anpal, anche per il tramite di Anpal Servizi.

A questo scopo, il Piano straordinario individua le Regioni che si avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, i contingenti delle risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle Regioni, le modalità di realizzazione delle azioni di assistenza tecnica e di sistema. Si avvalgono le Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.

Con successive Convenzioni tra Anpal Servizi e le singole amministrazioni regionali individuate dal Piano straordinario - da adottarsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Piano medesimo - verranno definite le modalità specifiche di intervento con cui l'assistenza tecnica si esplica nei diversi territori.

Nelle more della sottoscrizione delle Convenzioni, sulla base delle indicazioni del Piano straordinario, i contingenti delle risorse umane individuati dal Piano medesimo potranno svolgere la propria attività presso le sedi territoriali delle Regioni.

3. Le azioni di sistema a livello centrale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Anpal, anche per il tramite di Anpal Servizi, realizzeranno specifiche azioni di sistema nazionali e di assistenza tecnica territoriale, con particolare riguardo al rafforzamento del sistema dei servizi per il lavoro e alla messa a disposizione di misure di politica attiva coerenti con i fabbisogni dei beneficiari.

Tali azioni saranno parte del Piano straordinario e verranno poi ulteriormente dettagliate nelle Convenzioni di cui all'art. 12 comma 3 del DL 4/2019.

In particolare, le azioni di sistema nazionali riguarderanno i seguenti ambiti di attività:

- assistenza a livello nazionale verso i diversi soggetti coinvolti nella definizione e gestione dell'intervento;
- formazione e assistenza on line degli operatori;
- sviluppo di sistemi tecnologici e informatici per il supporto alle metodologie di presa in carico ed attivazione;

- sviluppo di sistemi tecnologici e informatici per lo scambio in tempo reale dei dati tra tutti i soggetti coinvolti (CPI, Comuni, Regioni, Stato);
- assistenza per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso i sistemi informatici;
- promozione dell'intervento verso le imprese e gli altri soggetti coinvolti;
- monitoraggio dell'intervento.

Per quel che riguarda specificatamente le azioni realizzate tramite Anpal Servizi riguarderanno:

- A) attività di assistenza tecnica nelle Regioni, mediante propri operatori, attraverso il rafforzamento delle funzioni di front office e back office, con l'obiettivo di sostenerle nel garantire l'implementazione del Reddito di cittadinanza e i Lep;
- B) selezione e contrattualizzazione di nuovi operatori - i *navigator* - i cui contingenti saranno definiti con ogni singola Regione, in particolare tutti gli oneri diretti e indiretti relativi alla assunzione e alle attività dei navigator sono a carico di Anpal servizi.
- C) attività di formazione del nuovo personale (aperto alla partecipazione degli operatori dei servizi per l'impiego regionali, sulla base di specifiche intese) finalizzata all'acquisizione di competenze di base e specialistiche sulle tecniche innovative e sulla valorizzazione del patrimonio informativo del Sistema informativo unitario (SIU), per il miglioramento dei processi di intermediazione professionale e inserimento sociale dei beneficiari del Reddito di cittadinanza;
- D) integrazione delle Convenzioni stipulate da Anpal Servizi nel corso del 2018 con tutte le Regioni, con l'introduzione delle attività di assistenza tecnica riservate al rafforzamento delle funzioni dei CPI e all'implementazione del Reddito di cittadinanza e con la definizione del personale a supporto per Provincia, in funzione dei volumi di beneficiari del Reddito.

3.1. L'assistenza tecnica territoriale

Nell'ambito dell'assistenza tecnica territoriale, Anpal Servizi metterà a disposizione, per il tramite di propri operatori, azioni volte ad assicurare il corretto avvio della misura del Reddito di cittadinanza, con riferimento ai profili di impatto operativo sul sistema dei servizi per l'impiego.

Le azioni, di seguito declinate, saranno definite per singolo CPI, in accordo con le Regioni e potranno essere realizzate utilizzando le sedi territoriali dei servizi per il lavoro regionali, i sistemi informativi e le procedure regionali:

- azioni di supporto ai CPI nelle diverse fasi di attività previste dal Reddito di cittadinanza, al fine di garantire uniformità del servizio;
- attività di assistenza tecnica ai CPI per il supporto personalizzato ed individualizzato ai beneficiari del Reddito, garantendo il processo previsto dalla norma;
- attività a supporto dei CPI per il raccordo con il sistema delle imprese;

- attività di supporto ai CPI finalizzate al raccordo con le strutture di istruzione e formazione per il Patto di formazione;
- attività di supporto ai CPI nel rapporto con i Comuni per il Patto di inclusione;
- attività di supporto ai CPI per il rispetto dei Lep;

3.2. Il profilo dei nuovi operatori di Anpal Servizi

Per la realizzazione delle attività di assistenza tecnica territoriale, Anpal Servizi si avvarrà di operatori, appositamente selezionati e formati e resi disponibili sul territorio sulla base del dimensionamento condiviso con le singole Regioni.

La figura di tali nuovi operatori - i *navigator* - chiamati a svolgere attività di assistenza tecnica alle Regioni, e associata al processo di implementazione del Reddito di cittadinanza, è legata anche ai modelli di intervento che sfruttano le diverse metodologie per coordinare le risorse, i servizi e le opportunità di cui un individuo può avere bisogno.

I servizi erogati dal *navigator* non sono in alcun modo da intendersi in sostituzione delle funzioni dei centri per l'impiego o di altri servizi erogati a livello locale o regionale, ma in raccordo e a supporto degli stessi, previo accordo con la singola Regione che decide di avvalersene in sede di convenzione bilaterale, come specificato in premessa.

Le caratteristiche principali del *navigator* sono le seguenti:

1. supporta gli operatori dei CPI nella definizione e qualificazione del piano personalizzato previsto dalla norma;
2. svolge una funzione di assistenza tecnica agli operatori dei CPI impiegati nel supporto, ai beneficiari del Reddito di cittadinanza nel percorso di inclusione socio-lavorativa improntato alla reciproca responsabilità-per garantire che il beneficiario porti a termine con successo il programma e raggiunga la propria autonomia;
3. supporta gli operatori dei CPI nel raccordo con i servizi erogati dai diversi attori del mercato del lavoro a livello locale o regionale in relazione alle esigenze dei beneficiari, valorizzando tutte le opportunità offerte dai servizi nel territorio - a partire dalle esigenze espresse dalle imprese e dalle opportunità offerte dal sistema di istruzione e formazione - per permettere ai beneficiari di individuare e superare gli ostacoli che incontrano nel percorso verso la realizzazione professionale, l'autonomia economica e la piena integrazione sociale nella propria comunità;
4. collabora con gli operatori dei CPI al fine di garantire la realizzazione delle diverse fasi del processo di servizio previsto dalla norma e assicurare i diritti e i doveri dei beneficiari.

3.3 Formazione dei nuovi operatori di Anpal Servizi

I nuovi operatori impegnati nelle attività di assistenza tecnica nelle Regioni saranno preliminarmente coinvolti in un percorso di formazione organizzato da uno specifico staff di Anpal Servizi, in modo da conciliare l'esigenza di adeguare le proprie competenze e, contemporaneamente, di iniziare ad operare presso i CPI.

Il percorso formativo sarà realizzato sull'intero territorio nazionale a cura di operatori di Anpal Servizi dotati di esperienza specifica nel campo dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, che inoltre affiancheranno i *navigator* nello svolgimento delle attività previste.

Il percorso è suddiviso in moduli articolati in Unità Formative sulla base delle competenze da allineare e avrà una durata semestrale. È centrato sulla tecnica dell'apprendimento strutturato al lavoro, integrato con attività in modalità collaborativa e di lezione frontale *blended* (in aula, in presenza o a distanza). Prevede il monitoraggio degli apprendimenti tramite osservazione delle competenze agite nel *training on the job* e verifiche a test a risposta multipla per ciascun modulo.

Da un punto di vista metodologico e didattico il percorso prevede una forte centratura sulla partecipazione attiva e sul coinvolgimento e in particolare:

- il 20% delle ore in modalità di lezione frontale in presenza o a distanza;
- il 20% in modalità collaborativa;
- il 60% in modalità *on the job* strutturato, con attività individuali e di gruppo rispondenti a piani concordati con il formatore/guida, al fine di consentire da subito l'operatività.

In altre parole, si alterneranno momenti di formazione in presenza (aula), formazione online (*digital learning*) e formazione *on the job*, per creare un ambiente facilitante per l'apprendimento.

Le sedi formative saranno distribuite sul territorio regionale al fine di garantire ai partecipanti la possibilità di raggiungerle agevolmente.

Sarà previsto il monitoraggio dell'intera azione formativa che prevede la verifica dello stato di realizzazione e di raggiungimento degli obiettivi formativi, la verifica degli apprendimenti e la rilevazione dei livelli di soddisfazione dei partecipanti.

4. Ripartizione degli operatori sul territorio

La seguente stima del fabbisogno territoriale di *navigator* è stata prodotta utilizzando l'archivio amministrativo di fonte INPS relativo ai nuclei familiari con DSU attestate valide, presentate nel 2018, con indicatore ISEF ordinario inferiore a € 9.360 e in possesso dei requisiti richiesti per accedere al Reddito di cittadinanza.

Il fabbisogno di ciascuna Regione/Provincia è da intendersi per nucleo familiare potenzialmente beneficiario del Reddito: si tratta, dunque, di un naturale riproporzionamento del bacino complessivo dei *navigator*, stimato in 3.000 unità, rispetto al numero di nuclei familiari che, secondo i dati INPS, possiedono i requisiti necessari per l'accesso al Reddito.

Tabella 1. Stima del fabbisogno di *navigator* per Regione e provincia di residenza dei nuclei familiari potenzialmente beneficiari del Reddito di cittadinanza*

Regione	Provincia	Fabbisogno di <i>navigator</i>
ABRUZZO TOT. 54	CHIETI	15
	L'AQUILA	14
	PESCARA	14
	TERAMO	11
BASILICATA TOT. 31	MATERA	12
	POTENZA	19
CALABRIA TOT. 170	CATANZARO	30
	COSENZA	60
	CROTONE	21
	REGGIO CALABRIA	47
	VIBO VALENTIA	12
CAMPANIA TOT. 471	AVELLINO	24
	BENEVENTO	16
	CASERTA	80
	NAPOLI	274
	SALERNO	77
EMILIA ROMAGNA TOT. 165	BOLOGNA	40
	FERRARA	13
	FORLI'-CESENA	14
	MODENA	25
	PARMA	18
	PIACENZA	10
	RAVENNA	14
	REGGIO EMILIA	18
	RIMINI	13
FRIULI VENEZIA GIULIA TOT. 46	GORIZIA	6
	PORDENONE	9
	TRIESTE	10
	UDINE	21

segue

Regione	Provincia	Fabbisogno di navigator
LAZIO TOT. 273	FROSINONE	21
	LATINA	30
	RIETI	12
	ROMA	195
	VITERBO	15
LIGURIA TOT. 66	GENOVA	39
	IMPERIA	9
	LA SPEZIA	8
	SAVONA	10
LOMBARDIA TOT. 329	BERGAMO	38
	BRESCIA	50
	COMO	18
	CREMONA	16
	LECCO	12
	LODI	12
	MANTOVA	20
	MILANO	76
	MONZA BRIANZA	27
	PAVIA	22
	SONDRIO	10
	VARESE	28
MARCHE TOT. 55	ANCONA	17
	ASCOLI PICENO	8
	FERMO	6
	MACERATA	11
	PESARO-URBINO	13
MOLISE TOT. 13	CAMPOBASSO	10
	ISERNIA	3

segue

Regione	Provincia	Fabbisogno di navigator
PIEMONTE TOT. 176	ALESSANDRIA	16
	ASTI	8
	BIELLA	6
	CUNEO	16
	NOVARA	12
	TORINO	107
	VERBANIA	4
	VERCELLI	7
PUGLIA TOT. 248	BARI	78
	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	28
	BRINDISI	21
	FOGGIA	41
	LECCE	45
	TARANTO	35
SARDEGNA TOT. 121	CAGLIARI	41
	CARBONIA IGLESIAS	10
	MEDIO CAMPIDANO	8
	NUORO	12
	OGLIASTRA	4
	OLBIA TEMPIO	9
	ORISTANO	12
	SASSARI	25
SICILIA TOT. 429	AGRIGENTO	35
	CALTANISSETTA	24
	CATANIA	100
	ENNA	13
	MESSINA	45
	PALERMO	125
	RAGUSA	21
	SIRACUSA	31
	TRAPANI	35

Segue

Regione	Provincia	Fabbisogno di navigator
TOSCANA TOT. 152	AREZZO	12
	FIRENZE	40
	GROSSETO	9
	LIVORNO	16
	LUCCA	16
	MASSA	10
	PISA	18
	PISTOIA	13
	PRATO	9
	SIENA	9
UMBRIA TOT. 33	PERUGIA	24
	TERNI	9
VAL D'AOSTA TOT. 6	AOSTA	6
VENETO TOT. 142	BELLUNO	4
	PADOVA	25
	ROVIGO	9
	TREVISO	22
	VENEZIA	27
	VERONA	32
	VICENZA	23
TOTALE		2.980

* Per "Nuclei potenzialmente beneficiari" si intendono i nuclei familiari con DSU dell'anno 2018 contenente un valore ISFF inferiore a € 9.360 e in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al Reddito di cittadinanza

Fonte: elaborazione Direzione SAS di Anpal Servizi su dati INPS (Archivio DSU attestate valide presentate nel 2018 con indicatore ISFF ordinario inferiore a € 9.360).

5. Standard dei servizi

Ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del DL n. 4/2019, convertito nella legge n. 26 del 28/03/2019, il Piano straordinario per il potenziamento dei CPI e delle politiche attive deve individuare gli **specifici standard di servizio per l'attuazione dei LEP**, con i connessi fabbisogni delle Regioni in termini di risorse umane e strumentali, e gli obiettivi relativi alla partecipazione alle misure di politica attiva da parte dei beneficiari del reddito di cittadinanza.

A tal fine, il documento tecnico condiviso in sede di Comitato Politiche Attive del 5 dicembre 2018 fornisce una prima cornice di riferimento per l'adozione di Standard di servizio finalizzati a dotare il Paese di un quadro di standard di livello europeo, che tenga insieme la necessaria omogeneità sul territorio nazionale con la capacità territoriale di organizzare al meglio i servizi per l'impiego.

Le Regioni, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ANPAL si impegnano a completare e concludere il percorso di adozione degli Standard.

6. Obiettivi di politica attiva

In questo quadro, gli obiettivi di politica attiva, annuali e triennali, riferiti a tutti i soggetti in stato di disoccupazione, sono quelli già definiti dal DM adottato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 150/2015, nell'aggiornamento relativo all'anno 2019.

Per quanto concerne l'obiettivo del rafforzamento della capacità dei servizi pubblici per l'impiego di erogare misure di politica attiva ai beneficiari del reddito di cittadinanza, anche al fine di valorizzare le esperienze in atto sul territorio e non disperdere le risorse, i beneficiari che risultino già impegnati in misure e percorsi di politica attiva finanziati o promossi dalle Regioni, concludono detti percorsi e questo assolve agli obblighi di attivazione previsti dal DL n. 4/2019, convertito nella legge n. 26 del 28/03/2019.

Le misure di politica attiva del lavoro promosse e finanziate dalle Regioni sono, inoltre, complementari all'Assegno di Ricollocazione di cui all'articolo 9 del DL n. 4/2019, convertito nella legge n. 26 del 28/03/2019.

7. Rafforzamento del personale dei CPI

Ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del DL n. 4/2019, il Piano straordinario disciplina il riparto alle Regioni delle risorse stanziata dalla legge n. 145/2018, articolo 1, comma 258.

Le unità di personale (fino a 4.000) previste all'articolo 1, comma 258 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 da destinare ai centri per l'impiego saranno ripartite sulla base dei criteri di riparto già condivisi in sede di Conferenza Unificata del 21 dicembre 2017, in quanto questo contingente di operatori si caratterizza per essere destinato al **rafforzamento strutturale dei CPI nell'erogazione dei servizi destinati a tutti i soggetti utenti dei CPI**.

Resta inteso che anche le risorse indicate al comma 3bis dell'articolo 12 del DL, finalizzate alla stabilizzazione delle 1.600 unità di personale assunte a tempo determinato nell'ambito del Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva, approvato in Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017, saranno ripartite seguendo i medesimi criteri (si rimanda all' allegato n. 1).

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del DL, Anpal Servizi S.p.A. garantirà il supporto all'organizzazione del Rdc mediante l'intervento di 3000 navigator, con la ripartizione territoriale indicata al precedente paragrafo 4 e secondo le modalità di intervento sul territorio definite in sede di convenzione bilaterale con ciascuna Regione, come specificato in premessa. Per tale attività sono assegnati alla società 90 milioni di euro per l'anno 2019, 130 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021.

Le 6.000 unità di personale di cui al comma 3bis dell'articolo 12 del DL (3.000 a decorrere dal 2020 e 3.000 a decorrere dal 2021), saranno ripartite secondo il criterio utilizzato per il riparto dei 3000 navigator come indicato al precedente paragrafo 4, alla luce delle finalità connesse all'attuazione sul territorio del RdC e in relazione ai relativi destinatari.

Le risorse destinate all'assunzione delle 6.000 **unità di personale** di cui al citato comma 3bis dell'articolo 12 del DL, da assegnare ai centri per l'impiego devono contemplare, a decorrere dal 2021, i **costi connessi alla spesa del personale**, ed essere anche finalizzate a coprire, ove necessario, le altre spese, che dovranno essere debitamente rendicontate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, connesse al funzionamento e relative alle dotazioni strumentali, alla disponibilità e all'utilizzo degli spazi (locazioni, manutenzioni, utenze, servizi accessori vari). Qualora a decorrere dal 2021 lo Stato dovesse riservare ulteriori risorse per le suddette finalità, tale riserva si intenderà superata.

Le risorse di cui al comma 8 dell'articolo 12 del DL, pari fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzate al potenziamento anche infrastrutturale dei CPI, **saranno ripartite tra le Regioni proporzionalmente al numero delle unità di personale assegnate** (fino ad 11.600 unità).

Come previsto dall'articolo 12, comma 3 del DL 4/2019, nell'ambito del Piano straordinario, le restanti risorse, pari a 70 milioni, sono ripartite tra le Regioni secondo i medesimi criteri legati all'utenza del RdC, con vincolo di destinazione ad attività connesse all'erogazione del RdC. Le Regioni possono stabilire di impiegarle in interventi di politica attiva destinati ai beneficiari del RdC o anche all'assunzione di ulteriore personale presso i centri per l'impiego.

Alla luce dei fabbisogni connessi all'incremento degli organici dei CPI, il Ministero del Lavoro si impegna a promuovere un confronto con le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane, per verificare l'esistenza di immobili da adibire a titolo gratuito a sedi dei CPI, secondo una tempistica coerente con l'attuazione del RdC e del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, nei limiti delle sue competenze.

Coerentemente con quanto disposto dall'articolo 4, comma 15 *quinquies* del DL 4/2019, per la convocazione dei beneficiari del RdC, si rimanda alle **Linee guida in materia di modalità di convocazione dei beneficiari del reddito di cittadinanza**, da approvare in sede di Conferenza Unificata, che costituiranno parte integrante del presente Piano.

8. Sistemi informativi

La piena funzionalità dei sistemi informativi è un requisito essenziale per lo sviluppo della rete dei servizi e delle politiche il lavoro ed, in particolare, per un corretto funzionamento del reddito di cittadinanza. In assenza delle necessarie infrastrutture di servizio, non può infatti essere garantita la piena operatività dei servizi connessi alle politiche attive per i beneficiari del reddito di cittadinanza, stante quanto previsto dall'articolo 4, comma 5bis del DL n. 4/2019, secondo cui è la piattaforma digitale, di cui all'articolo 6, comma 2, a rendere noti ai centri per l'impiego i beneficiari del RdC, affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.

Appare, dunque, fondamentale che l'implementazione delle infrastrutture tecnologiche avvenga in coerenza con i sistemi informativi regionali e con il SIU, assicurando l'interoperabilità e il dialogo delle banche dati in cooperazione applicativa. **Il Ministero, le Regioni, l'ANPAL si adopereranno per stabilire una tempistica sostenibile ai fini dell'eventuale adeguamento dei sistemi informativi a livello regionale.**

Nelle more della sottoscrizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome che definisca i modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro, i Centri per l'Impiego effettueranno nei confronti dei beneficiari di RdC, soggetti agli obblighi connessi alla fruizione del beneficio, un Patto di servizio secondo gli standard in vigore ai sensi del D.Lgs. 150/2015, che vale ed assolve alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5 e 5bis del DL 4/2019, convertito nella legge n. 26/2019.

9. Clausola di salvaguardia.

Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano si applica quanto previsto all'art. 13, comma 2, del DL 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 28 marzo 2019, n. 26, e le stesse adempiono alle finalità del presente Piano nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa in materia, compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3".

Roma, 11 aprile 2019

Riparto alle Regioni e PA delle unità di personale previste dall'articolo 1, comma 258 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145

	operatori aggiuntivi (1000)	operatori aggiuntivi (600)	Totale aggiuntivi	Peso %	Riparto 4.000
Piemonte	69	35	104	6,49%	260
Valle d'Aosta	-	3	3	0,19%	7
Lombardia	135	71	206	12,85%	514
Liguria	20	16	36	2,25%	90
P.A. Bolzano	-	4	4	0,25%	10
P.A. Trento	-	4	4	0,25%	10
Veneto	58	34	92	5,74%	230
Friuli Venezia Giulia	8	13	21	1,31%	52
Emilia Romagna	55	38	93	5,80%	232
Toscana	60	37	97	6,05%	242
Umbria	10	8	18	1,12%	45
Marche	6	18	24	1,50%	60
Lazio	128	39	167	10,42%	417
Abruzzo	25	17	42	2,62%	105
Molise	7	7	14	0,87%	35
Campania	189	68	257	16,03%	641
Puglia	128	53	181	11,29%	452
Basilicata	6	9	15	0,94%	37
Calabria	52	29	81	5,05%	202
Sicilia	35	76	111	6,92%	277
Sardegna	9	24	33	2,06%	82
Totale	1.000	603	1.603	100,00%	4.000

Allegato B

Risorse previste articolo 2, punto a) (art. 12, comma 3, decreto-legge n. 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26)

REGIONI		Operatori aggiuntivi (1000)	Operatori aggiuntivi (600)	Totale aggiuntivi	Peso %	Riparto 4.000	Somme ripartite 2019	Somme ripartite 2020
Piemonte		69	35	104	6,49%	260	30.311.166,56 €	26.152.464,13 €
Valle d'Aosta		-	3	3	0,19%	7	874.360,58 €	754.398,00 €
Lombardia		135	71	206	12,85%	514	60.039.426,08 €	51.801.996,26 €
Liguria		20	16	36	2,25%	90	10.492.326,88 €	9.052.776,04 €
P.A. Bolzano		-	4	4	0,25%	10	1.165.814,10 €	1.005.864,00 €
P.A.Trento		-	4	4	0,25%	10	1.165.814,10 €	1.005.864,00 €
Veneto		58	34	92	5,74%	230	26.813.724,24 €	23.134.872,11 €
Friuli Venezia Giulia		8	13	21	1,31%	52	6.120.524,02 €	5.280.786,03 €
Emilia Romagna		55	38	93	5,80%	232	27.105.177,80 €	23.386.338,12 €
Toscana		60	37	97	6,05%	242	28.270.991,88 €	24.392.202,12 €
Umbria		10	8	18	1,12%	45	5.246.163,44 €	4.526.388,02 €
Marche		6	18	24	1,50%	60	6.994.884,60 €	6.035.184,03 €
Lazio		128	39	167	10,42%	417	48.672.738,62 €	41.994.822,21 €
Abruzzo		25	17	42	2,62%	105	12.241.048,04 €	10.561.572,05 €
Molise		7	7	14	0,87%	35	4.080.349,34 €	3.520.524,02 €
Campania		189	68	257	16,03%	641	74.903.555,84 €	64.626.762,32 €
Puglia		128	53	181	11,29%	452	52.753.087,96 €	45.515.346,23 €
Basilicata		6	9	15	0,94%	37	4.371.802,86 €	3.771.990,02 €
Calabria		52	29	81	5,05%	202	23.607.735,50 €	20.368.746,10 €
Sicilia		35	76	111	6,92%	277	32.351.341,24 €	27.912.726,14 €
Sardegna		9	24	33	2,06%	82	9.617.966,32 €	394.801.621,95 €
Totale		1.000	603	1.603	100,00%	4.000	467.200.000,00 €	403.100.000,00 €

Allegato B 1

Risorse previste articolo 3, punto 1 (art. 12, comma 3, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26)

REGIONI		Operatori aggiuntivi (1000)	Operatori aggiuntivi (600)	Totale aggiuntivi	Peso %	Riparto 4.000	Somme ripartite 2019 Anticipo 50%	Somme ripartite 2019 Saldo 50%	Totale 2019
Piemonte		69	35	104	6,49%	260	15.155.583,28 €	15.155.583,28 €	30.311.166,56 €
Valle d'Aosta		-	3	3	0,19%	7	437.180,29 €	437.180,29 €	874.360,58 €
Lombardia		135	71	206	12,85%	514	30.019.713,04 €	30.019.713,04 €	60.039.426,08 €
Liguria		20	16	36	2,25%	90	5.246.163,44 €	5.246.163,44 €	10.492.326,88 €
P.A. Bolzano		-	4	4	0,25%	10	582.907,05 €	582.907,05 €	1.165.814,10 €
P.A.Trento		-	4	4	0,25%	10	582.907,05 €	582.907,05 €	1.165.814,10 €
Veneto		58	34	92	5,74%	230	13.406.862,12 €	13.406.862,12 €	26.813.724,24 €
Friuli Venezia Giulia		8	13	21	1,31%	52	3.060.262,01 €	3.060.262,01 €	6.120.524,02 €
Emilia Romagna		55	38	93	5,80%	232	13.552.588,90 €	13.552.588,90 €	27.105.177,80 €
Toscana		60	37	97	6,05%	242	14.135.495,94 €	14.135.495,94 €	28.270.991,88 €
Umbria		10	8	18	1,12%	45	2.623.081,72 €	2.623.081,72 €	5.246.163,44 €
Marche		6	18	24	1,50%	60	3.497.442,30 €	3.497.442,30 €	6.994.884,60 €
Lazio		128	39	167	10,42%	417	24.336.369,31 €	24.336.369,31 €	48.672.738,62 €
Abruzzo		25	17	42	2,62%	105	6.120.524,02 €	6.120.524,02 €	12.241.048,04 €
Molise		7	7	14	0,87%	35	2.040.174,67 €	2.040.174,67 €	4.080.349,34 €
Campania		189	68	257	16,03%	641	37.451.777,92 €	37.451.777,92 €	74.903.555,84 €
Puglia		128	53	181	11,29%	452	26.376.543,98 €	26.376.543,98 €	52.753.087,96 €
Basilicata		6	9	15	0,94%	37	2.185.901,43 €	2.185.901,43 €	4.371.802,86 €
Calabria		52	29	81	5,05%	202	11.803.867,75 €	11.803.867,75 €	23.607.735,50 €
Sicilia		35	76	111	6,92%	277	16.175.670,62 €	16.175.670,62 €	32.351.341,24 €
Sardegna		9	24	33	2,06%	82	4.808.983,16 €	4.808.983,16 €	9.617.966,32 €
Totale		1.000	603	1.603	100,00%	4.000	233.600.000,00 €	233.600.000,00 €	467.200.000,00 €

Allegato C

Risorse previste articolo 2, punto d) (art. 12, comma 3-bis, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26)

REGIONI	Navigator Regioni	Somme ripartite 2019
Piemonte	176	4.134.228,19 €
Valle d'Aosta	6	140.939,60 €
Lombardia	329	7.728.187,92 €
Liguria	66	1.550.335,57 €
P.A. Bolzano	0	- €
P.A.Trento	0	- €
Veneto	142	3.335.570,47 €
Friuli Venezia Giulia	46	1.080.536,91 €
Emilia Romagna	165	3.875.838,93 €
Toscana	152	3.570.469,80 €
Umbria	33	775.167,79 €
Marche	55	1.291.946,31 €
Lazio	273	6.412.751,65 €
Abruzzo	54	1.268.456,38 €
Molise	13	305.369,13 €
Campania	471	11.063.758,39 €
Puglia	248	5.825.503,36 €
Basilicata	31	728.187,92 €
Calabria	170	3.993.288,59 €
Sicilia	429	10.077.181,21 €
Sardegna	121	2.842.281,88 €
Totale	2980	70.000.000,00 €

Allegato D

Risorse previste articolo 2, punto c) (art. 12, comma 3, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26)

REGIONI	Operatori aggiuntivi (1000)	Operatori aggiuntivi (600)	Totale aggiuntivi	Peso %	Riparto 4.000	Somme ripartite 2019	Somme ripartite 2020
Piemonte	69	35	104	6,49%	260	7.785.402,37 €	10.380.536,49 €
Valle d'Aosta	-	3	3	0,19%	7	224.578,92 €	299.438,55 €
Lombardia	135	71	206	12,85%	514	15.421.085,47 €	20.561.447,29 €
Liguria	20	16	36	2,25%	90	2.694.946,97 €	3.593.262,66 €
P.A. Bolzano	-	4	4	0,25%	10	299.438,55 €	399.251,40 €
P.A.Trento	-	4	4	0,25%	10	299.438,55 €	399.251,40 €
Veneto	58	34	92	5,74%	230	6.887.086,71 €	9.182.782,28 €
Friuli Venezia Giulia	8	13	21	1,31%	52	1.572.052,41 €	2.096.069,87 €
Emilia Romagna	55	38	93	5,80%	232	6.961.946,35 €	9.282.595,13 €
Toscana	60	37	97	6,05%	242	7.261.384,91 €	9.681.846,54 €
Umbria	10	8	18	1,12%	45	1.347.473,49 €	1.796.631,32 €
Marche	6	18	24	1,50%	60	1.796.631,32 €	2.395.508,42 €
Lazio	128	39	167	10,42%	417	12.501.559,57 €	16.668.746,10 €
Abruzzo	25	17	42	2,62%	105	3.144.104,80 €	4.192.139,74 €
Molise	7	7	14	0,87%	35	1.048.034,93 €	1.397.379,91 €
Campania	189	68	257	16,03%	641	19.238.927,01 €	25.651.902,68 €
Puglia	128	53	181	11,29%	452	13.549.594,51 €	18.066.126,01 €
Basilicata	6	9	15	0,94%	37	1.122.894,57 €	1.497.192,76 €
Calabria	52	29	81	5,05%	202	6.063.630,70 €	8.084.840,92 €
Sicilia	35	76	111	6,92%	277	8.309.419,84 €	11.079.226,45 €
Sardegna	9	24	33	2,06%	82	2.470.368,05 €	3.293.824,08 €
Totale	1.000	603	1.603	100,00%	4.000	120.000.000,00 €	160.000.000,00 €

Allegato D 1

Risorse previste art. 3, punto 3 (art. 12, comma 3, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26)

REGIONI	Operatori aggiuntivi (1000)	Operatori aggiuntivi (600)	Totale aggiuntivi	Peso %	Riparto 4.000	Somme ripartite 2019
Piemonte	69	35	104	6,49%	260	5.190.268,25 €
Valle d'Aosta	-	3	3	0,19%	7	149.719,28 €
Lombardia	135	71	206	12,85%	514	10.280.723,64 €
Liguria	20	16	36	2,25%	90	1.796.631,32 €
P.A. Bolzano	-	4	4	0,25%	10	199.625,70 €
P.A.Trento	-	4	4	0,25%	10	199.625,70 €
Veneto	58	34	92	5,74%	230	4.591.391,14 €
Friuli Venezia Giulia	8	13	21	1,31%	52	1.048.034,93 €
Emilia Romagna	55	38	93	5,80%	232	4.641.297,57 €
Toscana	60	37	97	6,05%	242	4.840.923,26 €
Umbria	10	8	18	1,12%	45	898.315,66 €
Marche	6	18	24	1,50%	60	1.197.754,21 €
Lazio	128	39	167	10,42%	417	8.334.373,05 €
Abruzzo	25	17	42	2,62%	105	2.096.069,87 €
Molise	7	7	14	0,87%	35	698.689,96 €
Campania	189	68	257	16,03%	641	12.825.951,34 €
Puglia	128	53	181	11,29%	452	9.033.063,01 €
Basilicata	6	9	15	0,94%	37	748.596,38 €
Calabria	52	29	81	5,05%	202	4.042.420,46 €
Sicilia	35	76	111	6,92%	277	5.539.613,23 €
Sardegna	9	24	33	2,06%	82	1.646.912,04 €
Totale	1.000	603	1.603	100,00%	4.000	80.000.000,00 €

Risorse previste articolo 2, punto d) (art. 12, comma 3-bis, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26)

REGIONI	Navigator Regioni	Somme ripartite 2020	Somme ripartite 2021 criterio navigator	Operatori aggiuntivi (1000)	Operatori aggiuntivi (600)	Totale aggiuntivi	Peso %	Riparto 4.000	Somme ripartite 2021 criterio operatori CPI	TOTALE RIPARTO 2021
Piemonte	176	7.087.248,32 €	14.174.496,64 €	69	35	104	6,49%	260	4.152.214,60 €	18.326.711,24 €
Valle d'Aosta	6	241.610,74 €	483.221,48 €	-	3	3	0,19%	7	119.775,42 €	602.996,90 €
Lombardia	329	13.248.322,15 €	26.496.644,30 €	135	71	206	12,85%	514	8.224.578,91 €	34.721.223,21 €
Liguria	66	2.657.718,12 €	5.315.436,24 €	20	16	36	2,25%	90	1.437.305,05 €	6.752.741,29 €
P.A. Bolzano	0	- €	- €	-	4	4	0,25%	10	159.700,56 €	159.700,56 €
P.A.Trento	0	- €	- €	-	4	4	0,25%	10	159.700,56 €	159.700,56 €
Veneto	142	5.718.120,82 €	11.436.241,61 €	58	34	92	5,74%	230	3.673.112,91 €	15.109.354,52 €
Friuli Venezia Giulia	46	1.852.348,99 €	3.704.697,99 €	8	13	21	1,31%	52	838.427,95 €	4.543.125,94 €
Emilia Romagna	165	6.644.295,30 €	13.288.590,60 €	55	38	93	5,80%	232	3.713.038,05 €	17.001.628,65 €
Toscana	152	6.120.805,37 €	12.241.610,73 €	60	37	97	6,05%	242	3.872.738,62 €	16.114.349,35 €
Umbria	33	1.328.859,06 €	2.657.718,12 €	10	8	18	1,12%	45	718.652,53 €	3.376.370,65 €
Marche	55	2.214.765,10 €	4.429.530,20 €	6	18	24	1,50%	60	958.203,37 €	5.387.733,57 €
Lazio	273	10.993.288,59 €	21.986.577,18 €	128	39	167	10,42%	417	6.667.498,43 €	28.654.075,61 €
Abruzzo	54	2.174.496,64 €	4.348.993,29 €	25	17	42	2,62%	105	1.676.855,90 €	6.025.849,19 €
Molise	13	523.489,93 €	1.046.979,87 €	7	7	14	0,87%	35	558.951,97 €	1.605.931,84 €
Campania	471	18.966.442,95 €	37.932.885,91 €	189	68	257	16,03%	641	10.260.761,07 €	48.193.646,98 €
Puglia	248	9.986.577,18 €	19.973.154,36 €	128	53	181	11,29%	452	7.226.450,41 €	27.199.604,77 €
Basilicata	31	1.248.322,15 €	2.496.644,30 €	6	9	15	0,94%	37	598.877,11 €	3.095.521,41 €
Calabria	170	6.845.637,58 €	13.691.275,17 €	52	29	81	5,05%	202	3.233.936,37 €	16.925.211,54 €
Sicilia	429	17.275.167,79 €	34.550.335,57 €	35	76	111	6,92%	277	4.431.690,58 €	38.982.026,15 €
Sardegna	121	4.872.483,22 €	9.744.966,44 €	9	24	33	2,06%	82	1.317.529,63 €	11.062.496,07 €
Totale	2980	120.000.000,00 €	240.000.000,00 €	1.000	603	1.603	100,00%	4.000	64.000.000,00 €	304.000.000,00 €